

N. 2170

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto con il Ministro della giustizia (ALFANO) con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) e con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2010

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	*	4
Analisi tecnico-normativa	»	5
Disegno di legge	*	10
Testo del Protocollo in lingua ufficiale e facente fede	*	11
Testo del Protocollo prevalente in caso di divergenza	»	13

Onorevoli Senatori. – Il Protocollo che si sottopone alle Camere per l'*iter* di ratifica, si compone di quattro articoli che emendano secondo le linee di seguito descritte la convenzione fiscale italo-russa, ratificata in Italia ai sensi della legge 9 ottobre 1997, n. 370.

L'articolo I riguarda il campo di applicazione oggettivo della vigente Convenzione fiscale e dispone che all'articolo 2 «Imposte considerate», nell'elenco delle imposte italiane, «l'imposta locale sui redditi», e «l'imposta sul patrimonio netto delle imprese», non più vigenti, vengano sostituite dall'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

L'articolo II comporta una innovazione di carattere formale e definitorio relativa alla denominazione del Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo III dispone la sostituzione dell'esistente articolo in materia di scambio di informazioni, ampliando la cooperazione fra le amministrazioni e prevedendo, fra altro, il superamento del segreto bancario.

Detto articolo rappresenta l'aspetto centrale del nuovo accordo bilaterale, costituendo una nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standards* dell'OCSE in materia.

I risultati raggiunti costituiscono elementi utili al fine dell'inclusione della Russia nella *white list* di prossima emanazione.

L'articolo IV riguarda l'entrata in vigore del Protocollo, il quale dispiegherà i suoi effetti al compiersi dello scambio degli strumenti di ratifica previsto dagli ordinamenti degli Stati contraenti.

RELAZIONE TECNICA

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI GETTITO RELATIVI AL PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI TRA ITALIA E RUSSIA

Relativamente alle proposte di modifica del testo della Convenzione contro le doppie imposizioni, siglata a Roma il 9 aprile 1996, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni, si rileva quanto segue: le citate proposte di modifica sono relative agli articoli 2, 3 e 27 e di seguito se ne illustrano gli effetti in termini di gettito.

Circa la proposta modifica del paragrafo 3 dell'articolo 2 si rileva come essa preveda tra le imposte oggetto di regolazione da parte dell'accordo l'introduzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive in luogo dell'ILOR e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Si osserva come questa modifica normativa non generi flussi di gettito per l'erario italiano.

Non sono previsti riflessi sul gettito relativamente alla proposta di modifica all'articolo 3, avendo tale articolo ad oggetto chiarimenti sulle definizioni generali dell'accordo.

Lo stesso dicasi per le modifiche proposte all'articolo 27: si tratta, infatti, di riformulazioni del testo relativamente alla disciplina dello scambio di informazioni tra i due Stati contraenti, riformulazioni per le quali non sono quantificabili flussi economico-finanziari.

Si ritiene, quindi, che il complesso delle modifiche presenti nel Protocollo di modifica della Convenzione non generi effetti di gettito per l'erario italiano.

Analisi Tecnico-Normativa

Parte I. - Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il Protocollo, che prevede in via principale l'emendamento dell'articolo 27 (scambio di informazioni) della Convenzione italo-russa contro le doppie imposizioni, firmata a Roma il 9 aprile 1996, costituirà la nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale. La nuova disposizione consentirà, fra l'altro, il superamento del segreto bancario in conformità con gli *standard* dell'OCSE.

Il raggiungimento di un'intesa è conforme alla prossima evoluzione normativa, in quanto costituisce l'assunto in base al quale poter includere la Russia nella *white list* di prossima emanazione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il Protocollo apporta emendamenti alla Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Federazione russa, firmata il 9 aprile 1996 e ratificata in Italia ai sensi della legge 9 ottobre 1997, n. 370.

Oltre alla sostituzione dell'articolo 27 della Convenzione menzionata, le modifiche riguardano altresì l'adeguamento di alcune disposizioni alle modifiche intervenute nell'ordinamento italiano. Oltre che ad alcuni aspetti definitori, gli emendamenti introdotti riguardano il campo di applicazione oggettivo della vigente convenzione fiscale: all'articolo 2 «Imposte considerate», nell'elenco delle imposte italiane, le imposte di cui al paragrafo 3, comma *a*), numero (3) «l'imposta locale sui redditi», e al numero (4) «l'imposta sul patrimonio netto delle imprese» risultano infatti soppresse e sostituite dall'imposta regionale sulle attività produttive, istituita dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 169 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni del Patto internazionale in questione, al pari di quelle contenute nelle altre Convenzioni per evitare le doppie im-

posizioni stipulate dall'Italia, modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Ciò comporta la necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento risulta compatibile con i principi costituzionali, in particolare con quelli stabiliti all'articolo 80.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati; pertanto il Protocollo in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il protocollo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, l'articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli accordi internazionali.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore del Protocollo in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Parlamento.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge che comportano modifiche alla Convenzione contro le doppie imposizioni italo-russa.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

Parte II. - Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il Protocollo non si differenzia, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità delle situazioni di diritto dell'Italia e della Russia, dall'attuale modello OCSE. Su tale modello sono infatti basati tutti i nuovi accordi di specie stipulati dall'Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.

D'altra parte, il modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni curato ed aggiornato dall'OCSE nel corso degli anni viene riconosciuto in ambito internazionale, ispirando così la generalità delle convenzioni bilaterali della specie stipulati da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento si pone quale completamento degli obblighi internazionali già assunti in materia di cooperazione amministrativa.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza o pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia in materia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Come al punto 13.

Parte III. - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute nelle precedenti convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE.

Si ricorda comunque che il paragrafo 2 dell'articolo 3 della vigente Convenzione italo-russa specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte al punto 3) della parte I.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Anche per tale aspetto si rimanda alle considerazioni già svolte al punto 3) della parte I.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Si rinvia a quanto rappresentato al punto 2) della parte I.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono previste disposizioni delle tipologie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non previste.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non previsti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO

DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI DEL 9 APRILE 1996

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra gli Stati contraenti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, firmata a Roma il 9 aprile 1996 (qui di seguito "la Convenzione"),

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Con riferimento all'Articolo 2 della Convenzione "Imposte considerate", nell'elenco delle imposte italiane, le imposte di cui al paragrafo 3, sottoparagrafo a), numero 3 - l'imposta locale sui redditi, e numero 4 - l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, sono soppresse e sostituite dalla seguente:

"3 - l'imposta regionale sulle attività produttive".

ARTICOLO II

Con riferimento all'Articolo 3 della Convenzione "Definizioni Generali", paragrafo 1, sottoparagrafo (i), la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;"

ARTICOLO III

L'Articolo 27 della Convenzione "Scambio di informazioni" è modificato come segue:

- "1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
- 2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o



autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

- 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
- (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
- (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
- 4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
- 5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona."

ARTICOLO IV

Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro per via diplomatica il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo. Il Protocollo, che forma parte integrante della Convenzione, avrà effetto in entrambi gli Stati il, o successivamente al, primo giorno del mese successivo all'ultima di tali notifiche.

Fatto in duplice esemplare a LECCE il 13 GIVENO. 2009, nelle lingue italiana, russa ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Federazione Russa



PROTOCOL

TO AMEND THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION OF 9 APRIL 1996

The Government of the Italian Republic and the Government of the Russian Federation, desiring to conclude a Protocol to amend the Convention between the Contracting States for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion, with Additional Protocol, signed at Rome on 9th April, 1996 (hereinafter referred to as "the Convention"),

have agreed as follows:

ARTICLE I

With reference to Article 2 of the Convention "Taxes Covered", in the list of the Italian taxes, the taxes listed at paragraph 3, subparagraph a), number 3 - the local income tax ("l'imposta locale sui redditi") and number 4 - the net worth tax on enterprises ("l'imposta sul patrimonio netto delle imprese") shall be deleted and replaced by the following:

"3 - the regional tax on productive activities ("l'imposta regionale sulle attività produttive")."

ARTICLE II

With reference to Article 3 of the Convention "General definitions", paragraph 1, subparagraph (i), letter i) shall be replaced by the following:

"(i) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance;"

ARTICLE III

Article 27 of the Convention "Exchange of information" shall be modified as follows:

- "1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.
- 2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight

of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

- 3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
- 4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
- 5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

ARTICLE IV

Each of the Contracting States shall notify to the other, through the diplomatic channels, the completion of the procedures required by its domestic law for the bringing into force of this Protocol. The Protocol, which shall form an integral part of the Convention, shall have effect in both States on or after the first day of the month following the latter of these notifications.

For the Government of the Italian Republic

L'Trem L

For the Government of the Russian Federation

